



**COMUNE DI GALLIATE**  
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE

PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DIVERTIMENTO

E

DEI CIRCHI

=====  
Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 23.1.1990, divenuta ese  
cutiva in data 6.3.1990.  
\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO PARCHI DIVERTIMENTO E CIRCHI

### CAPITOLO I

ART. 1 - FINALITA' - Il presente regolamento trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 Legge 18 marzo 1968, n ° 337 ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento di cui all'art. 2 della citata Legge.

### CAPITOLO II

ART. 2 - SCADENZE - Gli esercenti di spettacoli viaggianti, i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli uffici del Comune, entro il 30 Novembre di ogni anno precedente alla manifestazione. Eventuali cambiamenti di proprietà e di tipo di attrazione dovranno essere segnalati tre mesi prima dalla data della festività.

ART. 3 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA - I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla osta ministeriale di agibilità e della licenza di P.S. validi per l'anno in corso per l'attrazione o le attrazioni gestite.  
Nell'istanza si dovrà indicare:  
1) Cognome e nome, data di nascita, via e luogo di residenza ed eventuale recapito alternativo del richiedente;  
2) Codice fiscale o partita IVA;  
3) Tipo di attrezzatura da impiantare con la precisa denominazione risultante dal nulla osta ministeriale e dalla licenza di P.S. che dovranno essere allegate precisandone le esatte misure di ingombro ad installazione avvenuta;  
4) le domande relative ad attrazioni novità dovranno essere corredate da apposita fotografia. All'istanza dovrà essere allegata la certificazione di collaudo delle strutture e degli impianti elettrici.

ART. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE - L'assegnazione della concessione verrà fatta dal Sindaco, sentita la Commissione così composta:

- Sindaco o Assessore delegato;
- Funzionario settore polizia municipale;
- Funzionario settore LL.PP.;
- Rappresentanti delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentate;
- Il Segretario della Commissione sarà designato dal Sindaco tra i dipendenti del Comando VV.UU. senza diritto di voto.

L'assegnazione verrà fatta in base a quanto stabilito nell'elenco di cui al comma 1° e 2° dell'art. 9 della Legge 337/68 e sia in base ad un piano di coordinamento vincolato ad esigenze di viabilità e di ordine pubblico e seguendo i seguenti criteri :

- 1) Alla attrazione costituente novità assoluta, cioè mai impiantata nell'area destinata, è assegnato il posteggio all'estremità d'entrata Est del parco divertimenti, compatibilmente con le esigenze della viabilità. Qualora ci fossero più richieste per dette attrazioni, per l'assegnazione si terrà conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri:

- attrazione di più vecchia costruzione (da rilevarsi dal nulla osta ministeriale o dal certificato di 1° collaudo);
- anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante (da ricavarsi dal certificato di iscrizione al T.F. Ministeriale);
- Residenza nel Comune da almeno tre anni per i casi di parità fra domande.

Qualora non vi fossero domande per "attrazioni novità" o per rinuncia dell'assegnatario si procederà ad assegnare il posto vacante secondo i criteri di cui al successivo punto 3.

- 2) Ai padiglioni d'entrata saranno assegnati due padiglioni all'estremità opposta sarà effettuata a rotazione tra il padiglione solitamente rappresentato e altri che ne faranno domanda.

In mancanza di dette attrazioni l'assegnazione verrà effettuata secondo i criteri fissati al successivo punto 3.

- 3) Per tutti gli altri tipi di attrazioni l'assegnazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri in ordine di importanza :

- a) maggior anzianità di frequenza con lo stesso tipo di attrazione;
- b) maggior anzianità di domanda con lo stesso tipo di attrazione, tale da non concretare diretta concorrenza alle altre attrazioni del parco;

C.N.A.

ANSVA

ENTRO

16 MARZO 2002

ENTRO 15 00

20 MARZO 2002

CONV X

25 MAR 10

- c) maggior anzianità d'appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante con la stessa attrazione;
  - d) residenza da almeno tre anni nel Comune e successiva - mente nella Provincia per i casi di parità tra domande.
- 4) per motivi di ordine pubblico fra le attrazioni si dovrà mantenere una distanza minima di mt. 1,50.

ART. 5 - ANZIANITA' DI FREQUENZA - L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisca con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro della precedente e sia di tipo tale da non concretare diretta concorrenza alle altre attrazioni del parco. In caso di decesso o di invalidità del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti, mentre in caso di pensionamento l'anzianità viene riconosciuta ai familiari conviventi e cooperanti all'esclusivo funzionamento dell'attrazione da almeno 5 anni.

ART. 6 - CONFERMA ASSEGNAZIONE - L'assegnazione delle concessioni deve essere comunicata agli interessati almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione. In segno di accettazione i titolari delle attrazioni, ai quali è stata data notizia scritta che la richiesta è stata accolta, dovranno versare, nel tempo stabilito nella conferma stessa, l'importo relativo all'occupazione del suolo pubblico. In caso di conferma e di mancata partecipazione non validamente motivata, si perderà il diritto all'assegnazione per anni 2. Qualora la mancata partecipazione è validamente giustificata e comunicata sessanta giorni prima dal periodo stabilito, l'assegnatario mantiene l'anzianità purchè l'assenza non sia consecutiva per anni due. Se ciò fosse perderà il diritto all'assegnazione per anni due.

ART. 7 - GESTIONE O SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE - Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congeniata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dall'assegnatario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

- ART. 8 - PERIODO ANTECEDENTE IL PARCO DI DIVERTIMENTO - Per un periodo di almeno novanta giorni prima dell' inizio dell'attività di ogni parco di divertimento, tradizionalmente organizzato nel territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per i circhi equestri ed altri spettacoli similari. Sarà parimenti vietata la formazione di parchi di divertimento su aree private e su quella di apertura del parco tradizionale.
- ART. 9 - DURATA DEL PARCO - Il Comune sentite le OO.SS. e tenuto conto delle esigenze locali, determina di volta in volta la durata della manifestazione, prevedendo un periodo obbligatorio ed uno facoltativo, comprendenti due venerdì consecutivi.
- ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - E' fatto obbligo al concessionario di non manomettere le pavimentazioni stradali e di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art.153 del T.U. della legge comunale e Provinciale 4.2.1915, n° 148.
- ART. 11 - USO DI APPARECCHI SONORI - In tutti i parchi di divertimento, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.
- ART. 12 - CAUZIONE - Il Comune si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione al versamento di una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni che venissero causati, dalla mancata pulizia dell'area concessa e dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento o dall'atto di concessione.
- ART. 13 - ASSEGNAZIONE DELL'AREA - L'assegnazione della concessione verrà fatta dal Sindaco in base alla disponibilità delle aree, stabilite nell'elenco di cui ai commi 1° e 2° dell'art.9 della Legge 337/68.

### CAPITOLO III

#### I CIRCHI

ART. 14 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA - Per l'installazione dei circhi equestri gli interessati dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'installazione. Nell'istanza si dovrà indicare:

- 1) Cognome e nome, data di nascita, via e luogo di residenza ed eventuale recapito alternativo del richiedente;
- 2) Codice fiscale o partita IVA.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) fotocopia della licenza annuale e fotocopia del nulla osta Ministeriale rinnovati per l'anno in corso;
- 2) certificato di collaudo della struttura e dell'impianto elettrico;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

ART. 15 - CONFERMA ASSEGNAZIONE - In segno di accettazione i titolari del circo dovranno versare, nel tempo prestabilito nella conferma stessa, l'importo relativo all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 16 - CAUZIONE - Il Comune si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione al versamento di una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni che venissero causati per manomissioni o per la mancata pulizia dell'area concessa o per inosservanza di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento o dall'atto di concessione.

ART. 17 - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO - E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n° 148.

## CAPITOLO IV

### LOCALIZZAZIONE DELLE CAROVANE

- ART. 18 - SISTEMAZIONE CAROVANE - La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, avrà luogo nelle località indicate o secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati comunali.  
I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme igieniche in materia. S garantiscono le urbanizzazioni sugli esistenti terreni adibiti a parcheggio carovane.
- ART. 19 - RICHIAMO ALLE LEGGI - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968, n° 337 nel T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.
- ART. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO - Il presente regolamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale o su richiesta delle Organizzazioni Sindacali interessate, qualora se ne presenti la necessità.